

PRESTAZIONE ENERGETICA: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

SIMONE SILVESTRI*

Le premesse per l'avvio del processo di attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica nel settore edile sono state poste per quanto ci riguarda dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192 e successive modificazioni che, recependo la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, ha impresso a noi tecnici ormai un cambiamento rilevante nell'impostazione della progettazione degli edifici.

All'interno del complesso e variegato mondo dell'edilizia è ormai chiaro a molti che i temi relativi *all'efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale ed al rispetto dell'ambiente* sono di interesse primario per le politiche comunitarie ed internazionali.



Registriamo, tuttavia, che tali cambiamenti sono legati anche alla sempre crescente sensibilità proveniente dal basso, in particolare dai nostri clienti nei confronti della cosiddetta "sostenibilità ambientale", che, secondo quanto definito ormai circa trent'anni fa nel *Rapporto Bruntal*, è "l'equili-

È ormai chiaro che i temi relativi all'efficienza energetica, alla sostenibilità ambientale ed al rispetto dell'ambiente sono di interesse primario per le politiche comunitarie ed internazionali. È altrettanto chiaro che il decreto legislativo 19 agosto 2005 n.192, nel recepire la Direttiva 2010/31/UE, abbia dato avvio all'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica nel settore edile, imponendo a noi tecnici un cambiamento rilevante nell'impostazione della progettazione degli edifici. L'articolo aiuta a comprendere la problematica legata alla verifica delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e delle unità immobiliari, elencando le sanzioni amministrative applicabili al professionista e al direttore dei lavori che non vi si adeguino.

Servizi energetici presenti

<input type="checkbox"/>		Climatizzazione invernale
<input type="checkbox"/>		Climatizzazione estiva
<input type="checkbox"/>		Ventilazione meccanica
<input type="checkbox"/>		Prod. acqua calda sanitaria
<input type="checkbox"/>		Illuminazione
<input type="checkbox"/>		Trasporto di persone o cose

LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI VERIFICA PRESTAZIONALE DEI SERVIZI ENERGETICI PRESENTI ALL'INTERNO DI UN EDIFICIO MIRA A PROMUOVERE LA VALORIZZAZIONE ECONOMICA SIA DEGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI DAL PROPRIETARIO, ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI, CHE IL MINOR COSTO DI GESTIONE DERIVANTE DALL'UTILIZZO DI ENERGIA PRIMARIA.

brio fra il soddisfacimento delle esigenze presenti senza compromettere la possibilità delle future generazioni di sopperire alle proprie”.

La realizzazione, ora, di un sistema di verifica prestazionale dei servizi energetici presenti all'interno di un edificio mira a promuovere la valorizzazione economica sia degli investimenti effettuati dal proprietario, anche attraverso l'utilizzo delle fonti rinnovabili, che il minor costo di gestione derivante dall'utilizzo di energia primaria.

La Direttiva 2010/31/UE impone inoltre agli Stati membri di provvedere affinché dal 2021 tutti i nuovi edifici siano del tipo “a energia quasi zero”. Secondo il nuovo approccio di politica energetica nel settore, fissato da questo strumento normativo che promuove gli edifici a energia quasi zero, tutte le progettazioni (ad esempio: edile, termotecnica, elettrica, ed illuminotecnica) attraverso calcoli e verifiche previste dalla normativa che in questi articoli stiamo gradualmente approfondendo, devono assicurare:

- la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici;
- i requisiti minimi di efficienza energetica.


In funzione, pertanto, delle diverse tipologie di lavori in un edificio: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti (di primo o di secondo livello) ed interventi di riqualificazione energetica, tutti noi tecnici, a seconda della funzione specifica che di volta in volta ricopriamo, dobbiamo redigere (in qualità di Progettista) o richiedere (in qualità di Direttori dei lavori), oltre agli elaborati progettuali, la “*relazione tecnica di progetto*” di cui al comma 1 dell'art.8 del D.Lgs.n.192/2005 i cui schemi e le modalità di riferimento per la compilazione sono dettati dal decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 26 giugno 2015, pubblicato in G.U. Il 15 luglio 2015 ed in vigore dal 1° ottobre 2015.

COSA SUCCEDDE SE TRATTIAMO IMPROPRIAMENTE L'ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN QUESTI CASI ?

Per comprendere meglio la problematica legata alla verifica delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici e delle unità immobiliari, nei casi delle attività edilizie specificate, ricordiamo alcune sanzioni messe in atto dal legislatore.

Le autorità competenti, infatti, devono ricevere dai tecnici (in generale progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze interessate al mondo dell'edilizia e quindi: edili, termotecnici, elettrici ed illuminotecnici) i seguenti documenti:

- relazione tecnica,
 - asseverazione di conformità,
 - attestato di qualificazione energetica,
- che sono definiti e descritti, specificatamente, all'art.8 del D.Lgs. n.192/2005 e s.m.i.



TIPOLOGIE DI INTERVENTI	DESCRIZIONE	PARTI INTERESSATE DALL'INTERVENTO	VERIFICHE REQUISITI
Nuova costruzione	Edifici di nuova costruzione o demoliti e ricostruiti	Involucro ed impianti	Intero edificio
Ampliamenti dell'edificio con modifica degli impianti esistenti o con nuovo impianto dedicato all'ampliamento	Volume lordo realizzato e climatizzato >15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3	Involucro ed impianti	Solo sulla nuova porzione di edificio
Ristrutturazioni importanti di 1° livello	Superficie ristrutturata >50% superficie lorda disperdente	Involucro ed impianti	Intero edificio
Ristrutturazioni importanti di 2° livello	Superficie ristrutturata >25% superficie lorda disperdente	Involucro o impianti	Solo le parti interessate
Riqualificazione energetica		Singoli componenti di involucro o impianti	Solo le parti e componenti oggetto di intervento

Riproduciamo nuovamente questa breve sintesi delle verifiche dei requisiti per ogni tipologia di intervento, in considerazione della sua importanza ai fini della comprensione del testo, ricordando che è già stata pubblicata sul n. 63/15 a pag. 9

Le stesse eseguono controlli periodici e diffusi, a distanza anche di 5 anni, e nei casi seguenti possono applicare sanzioni amministrative come riportato, a titolo esemplificativo, qui di seguito.

Il professionista qualificato che rilascia:

- relazione tecnica (di cui all'art.8) compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel D.M. del 26 giugno 2015 **è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a € 700,00 e non superiore a € 4.200,00;**

- attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie stabilite nel D.M. del 26 giugno 2015, **è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a € 700,00 e non superiore a € 4.200,00.**

Il direttore dei lavori che omette di presentare al Comune, prima del rilascio del certificato di agibilità:

- asseverazione di conformità delle opere, di cui all'art.8;

- attestato di qualificazione energetica, di cui all'art.8

è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a € 1.000,00 e non superiore a € 6.000,00.

L'ente amministrativo che applica la sanzione inoltre dovrà darne comunicazione ai relativi Ordini o Collegi professionali competenti per i conseguenti provvedimenti disciplinari.

Tali sanzioni non possono passare inosservate alla luce del fatto che, qualora ricorrano le ipotesi di reato, si applicano anche le sanzioni specificamente previste.

È da premettere che nei precedenti articoli su questa rivista sono stati forniti tutti gli elementi per eliminare ogni possibile confusione e chiarito definitivamente che, ai fini del D.Lgs. n.192/2015, si definisce “**edificio**” un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

Tanto premesso ne deriva che un edificio, sottoposto alle tipologie di interventi descritti in tabella, deve rispondere a determinate prestazioni energetiche indicate chiaramente all'interno del D.M. 26 giugno 2015 e che dovranno essere verificate dal tecnico incaricato con lo spirito lasciatoci da Luigi Einaudi: “*le cose difficili e complicate vanno affrontate con umiltà e desiderio di imparare*”.